

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2163 del 07/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Solomita Giuseppe, impianto di Viale Manzoni 114 Carpi (MO). Riferimento SUAP: n. Prot. 2048 del 12/1/2019 del SUAP dell'Unione Terre d'Argine Riferimento Arpae: Pratica Sinadoc N. 3210/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2229 del 06/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SOLOMITA GIUSEPPE, IMPIANTO DI VIALE MANZONI 114 CARPI (MO).

RIFERIMENTO SUAP: n° PROT. 2048 DEL 12/1/2019 DEL SUAP DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE

RIFERIMENTO ARPAE: PRATICA SINADOC N. 3210/2019

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Solomita Giuseppe con sede legale in Comune di Mirandola (MO), via Statale Sud n.1, quale gestore dell'impianto ubicato in viale Manzoni 114, Carpi (MO), ha presentato al SUAP dell'Unione Comuni Terre d'Argine la domanda di modifica dell'A.U.A. recepita con protocollo n° 2048 del 12/01/2019. Il SUAP ha trasmesso la domanda ad ARPAE SAC Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 5651 del 12/01/2019.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata da ARPAE con n° 4427 del 31/08/2018 e con scadenza il 2 settembre 2033.

La domanda di modifica non sostanziale riguarda l'impatto acustico e riguarda una proposta alternativa alle prescrizioni contenute nell'allegato "rumore" della determinazione dirigenziale di cui sopra. La ditta intende realizzare un intervento di abbattimento del livello di rumore, derivante dall'impianto di lavaggio, direttamente alla fonte, consistente nell'installazione di n. 4 inverter dedicati, uno per ciascun ventilatore, all'interno del quadro elettrico generale.

La ditta nell'impianto di cui all'oggetto svolge attività di vendita carburanti con autolavaggio.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di modificare le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'A.U.A. vigente relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera g) del DPR 59/2013 in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, si ritiene, comunque, di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'allegato Rumore. Nel contempo è necessario revocare la determinazione dirigenziale n. 4427 del 31/08/2018 precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott.ssa Barbara Villani Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 rilasciata al gestore della ditta Solomita Giuseppe con sede legale a Mirandola via

Statale Sud n. 1, per l'impianto ubicato in viale Manzoni 114 a Carpi (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca della determinazione n. 4427 del 31/08/2018 avente ad oggetto : D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SOLOMITA GIUSEPPE, IMPIANTO DI VIA MANZONI 114, CARPI (MO). RIFERIMENTO n° 218/2017 DEL SUAP DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE. PRATICA SINADOC N. 4602/2017.
 - 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
 - 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
 - 5) Di confermare la data di **scadenza** del presente provvedimento al **2 settembre 2033**.
 - 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
 - 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
 - 8) Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al SUAP dell'Unione Comuni delle Terre d'Argine che provvederà al rilascio dell'aggiornamento dell'AUA.
 - 9) Di informare che:
 - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura	Comune di Carpi

Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico

Comune di Carpi

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
 - c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
 - d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
 - e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Terre d'Argine, struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

Per la Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

Il titolare di P.O.

Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Solomita Giuseppe di Mirandola (MO), impianto di viale Manzoni 114, Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG s.p.a. per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" - approvato da

AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n. 6 del 24/5/2010.

B – Parte descrittiva

La ditta Solomita Giuseppe di Mirandola (MO), nell'impianto di viale Manzoni 114, Carpi (MO), svolge attività di Vendita carburanti con autolavaggio.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'impianto, previo trattamento mediante fossa Imhoff, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'impianto, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura;
- le acque reflue provenienti dall'attività di autolavaggio trattate mediante separatore fanghi e disoleatore seguiti da un sistema Ecobiox, sono convogliate nella pubblica fognatura; le coordinate del pozzetto di ispezione e controllo sono: X 648716; Y 961681 (UTM)
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi sono raccolte in vasca di accumulo fino al riempimento della stessa; le acque raccolte nella vasca, previo trattamento con impianto costituito da separatore fanghi e sistema di disoleazione, sono convogliate nella pubblica fognatura; le acque in eccedenza confluiscono direttamente nella pubblica fognatura senza passare per la vasca di accumulo;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'autolavaggio confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Comune di Carpi n° 3176 del 21/1/2014, di autorizzazione allo scarico della ditta Solomita Giuseppe per l'impianto di viale Manzoni 114, Carpi.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal gestore delle fognature pubbliche acquisito agli atti con protocollo n° 16724 del 23/8/2017, con il quale si richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Solomita Giuseppe, con sede legale a Mirandola (MO), via Statale Sud 1, per l'impianto di viale Manzoni 114, Carpi (MO), **a scaricare nella pubblica fognatura** a Carpi le acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio e le acque reflue di prima pioggia derivanti dall'attività di Distributore carburanti.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti a fianco indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
TENSIOATTIVI TOTALI	20

- 3) Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) Durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nei manufatti depurativi.
- 5) I pozzetti adibiti a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle dei depuratori dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 6) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 7) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 8) A cura del titolare della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei manufatti di depurazione a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

-
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 10) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
 - 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
 - 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 13) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Per la Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Il titolare di P.O.
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Solomita Giuseppe di Mirandola (MO), impianto di viale Manzoni 114, Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Solomita Giuseppe, con sede legale a Mirandola (MO), via Statale Sud, n° 1, nell'impianto di viale Manzoni 114, Carpi (MO), svolge attività di Vendita carburanti (con bandiera ENI) e lavaggio auto mediante portale automatico con piazzola provvista di box di contenimento.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

Relativamente all'impatto acustico si ha la seguente configurazione:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;

- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- l'area interessata dall'impianto è inserita all'interno di una classe IV - area ad intensa attività umana", con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte; anche le aree circostanti all'interno delle quali sono individuati i ricettori più prossimi sono ricompresi nella UTO di classe IV.
- in relazione alle caratteristiche emissive delle sorgenti sonore installate sarà assicurato il rispetto dei valori limite di zona e del valore limite d'immissione differenziale diurno, misurabile all'interno dell'ambiente abitativo, unicamente in seguito all'attuazione di interventi mitigatori sulla struttura di contenimento del portale mobile.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione di impatto acustico datata 2/3/2018 della ditta Solomita Giuseppe per l'impianto di viale Manzoni 114 ubicato a Carpi (MO).

Visto il parere sulla valutazione di impatto acustico ai fini del rilascio del titolo abilitativo "Comunicazione o nulla osta" di cui all'art. 8, comma 4 o 6 della L. 447/95, acquisito agli atti con protocollo n° 15926 del 9/8/2018 espresso dal distretto Area Nord di ARPAE Modena.

Visto il successivo aggiornamento della Valutazione di impatto acustico datato 9/11/2018;

Visto il parere sulla valutazione di impatto acustico ai fini del rilascio del titolo abilitativo "Comunicazione o nulla osta" di cui all'art. 8, comma 4 o 6 della L. 447/95, acquisito agli atti con protocollo n° 56517 del 15/4/2019 espresso dal distretto Area Nord di ARPAE Modena.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Carpi (MO), viale Manzoni 114, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Solomita Giuseppe, secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - **siano installati, entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, n. 4 inverter**, all'interno del quadro elettrico del portale, per il controllo della velocità di funzionamento dei 4 ventilatori a servizio dell'intero sistema di lavaggio automatico Eni Wash Station;
 - **nei successivi 30-60 giorni dall'installazione degli inverter dovrà essere eseguita un'indagine fonometrica**, nella postazione di misura P2, volta ad attestare i benefici acustici dell'intervento di mitigazione sonora e il decremento delle emissioni sonore verso l'esterno e l'ambiente abitativo; l'indagine di cui sopra, **da presentare ad ARPAE SAC e Comune di Carpi (entro il 30/9/2019) dovrà contenere la descrizione fotografica dell'intervento attuale e nello specifico dovrà essere indicata la velocità di programmazione da mantenere in essere durante il funzionamento del portale automatico;**
 - **l'utilizzo delle sorgenti di rumore potrà avvenire esclusivamente all'interno del periodo di riferimento diurno (06:00-22.00)**, mentre è vietata la loro attivazione in periodo di riferimento notturno (22.00-06:00);

- 2) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
- 3) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione di impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

Per la Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

Il titolare di P.O.

Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.